



COMUNE DI OLZAI

Provincia di Nuoro

C.so V. Emanuele, 23 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170 c.f. 80004790913; e-mail: info@comune.olzai.nu.it / PEC protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 10 del 30 ottobre 2020

Oggetto: Regolamentazione degli accessi nel Cimitero Comunale nelle giornate del 31 ottobre 2020, 1 e 2 novembre 2020, al fine di garantire il distanziamento sociale ed i rischi connessi al contagio da COVID 19

IL SINDACO

PREMESSO

- che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con successivo provvedimento in data 11 marzo 2020, la medesima Autorità ha classificato il COVID-19 quale pandemia, in considerazione dei rilevanti livelli di diffusione a livello globale;
- che con D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha approvato Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato "...Lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74;
- Il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;
- Il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- Il DPCM 7 settembre 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell' 8 settembre 2020;
- Il DPCM 18 ottobre 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dal 21 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020;
- il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 26 ottobre 2020 2020;

CONSIDERATO che in data 26 marzo 2020, con circolare esplicativa del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell'Interno ha chiarito che "...nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale...";

CONSIDERATO che, come è noto, si sono stati accertati nell'ambito territoriale del Comune di Olzai casi conclamati di positività al virus COVID – 19;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale diffusione del contagio sul territorio comunale;

CONSIDERATO che la ricorrenza di tutti i Santi e la commemorazione dei defunti previste rispettivamente per le date del 1 e 2 novembre 2020, costituiscono manifestazioni religiose molto sentite dalla popolazione che determinano una significativa intensificazione delle visite presso il cimitero al fine di onorare le tombe dei propri cari;

VISTE le disposizioni dettate dai citati DPCM nella parte in cui disciplinano la progressiva ripresa delle celebrazioni liturgiche e che prescrivono le necessarie misure di sicurezza da adottare per evitare il contagio;

PRESO ATTO che le chiese e qualsiasi altro luogo di culto - ivi comprese le aree cimiteriali – sono soggetti al rispetto delle prescrizioni atte a garantire il contingentamento ed il distanziamento ed i fedeli che sono tenuti ad indossare le mascherine ed a rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro; **VISTI**:

- l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza ad emanare provvedimenti a tutela dell'ambiente e della Sanità pubblica;

- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione i provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale: "....in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità Locale....";

RILEVATO, che si è proceduto ad effettuare un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo, nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, bene primario garantito dall'art. 32 della Costituzione

ORDINA

- 1. nelle giornate <u>del 31 ottobre 2020 e 1 e 2 novembre 2020, alle ore 7,00 AM alle ore 18,00 PM</u>, che il numero di persone che potranno accedere contestualmente nell'area cimiteriale non potrà superare le 40 (quaranta) unità e per un tempo massimo di 20 (venti) minuti a persona, così da poter garantire a tutti la visita ai propri defunti, evitando flussi incontrollati in entrata ed in uscita e potenziali assembramenti all'interno dell'area;
- 2. il divieto di assembramento e comunque il distanziamento sociale di almeno 1 metro nonché l'obbligo di usare la mascherina per le vie respiratorie e l'igienizzazione delle mani all'ingresso ed all'uscita;
- 3. manda alla Compagnia Barracellare di Olzai affinchè venga effettuata la regolamentazione degli accessi e delle uscite ed in ogni caso il rispetto di tutto quanto disposto nella presente ordinanza

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune e che venga trasmessa alla Prefettura di Nuoro, alla Compagnia Barracellare di Olzai ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, che vigileranno sull'osservanza del provvedimento

AVVERTE CHE

contro il presente atto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica e/o pubblicazione dello stesso, ovvero potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Olzai, 30 ottobre 2020

L SINDACO

Maria Maddalepa Agus